

ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI

PROVINCIA DI BRINDISI

Opere : _____

Lavori : di verifica e rispondenza Normativa
antincendio legge 4-12-1984 n° 818 e suc-
cessive modifiche e integrazioni - Completo edificio
in Brindisi via Tartini - via Tefai - 57° lotto

IMPORTO

a base d'asta _____ L. 9.495.200

a disposizione dell'Amm.ne _____ L. 4.504.800

complessivamente L. 14.000.000

CAPITOLATO SPECIALE

Brindisi, li _____

L'INGEGNERE CAPO SEZIONE

Redatto da :

ing. Ugo Tonocce

Visto : L'INGEGNERE CAPO



ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il rispetto della norma *se autimendia - Legge 4/12/1984* n. 818, nel complesso edilizio in Brindisi via Martini via Rafai - 57° Pto di proprietà J.A.C.P. di Brindisi

ARTICOLO 2

Importo dei lavori

L'importo complessivo dei lavori, compreso nell'appalto, ammonta presuntivamente a L. 9.495.200 ₪ (lire *Novemilquattrocento novantaquattro mila 200 ₪*), al lordo del ribasso, come risulta dal seguente prospetto:

~~Fondazioni (scavi, murature, calcestruzzi, etc.)~~

1) <i>lavori murari vari</i>	L. <u>1.615.200</u>
2) <i>lavori termici vari</i>	» <u>713.000</u>
3) <i>collegi</i>	» <u>750.000</u>
4)	»
5)	»

Totale L. 9.495.200

Detto importo potrà variare in più o in meno entro i limiti fissati dall'art. 13 del Capitolato generale di Appalto, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

ARTICOLO 3

Documentazione per l'ammissione all'appalto

Sarà quella prescritta nel foglio d'invito a stampa trasmesso alle Ditte concorrenti alla gara.

ARTICOLO 4

Osservanza del Capitolato Generale, delle Leggi e dei Regolamenti

In tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni del presente Capitolato Speciale, saranno osservate e formano parte integrante del contratto, tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori per conto dello Stato e successive modificazioni in data 15 dicembre 1898, e tutte le altre disposizioni di legge in vigore o che verranno emanate durante il corso dei lavori, comunque obbligatorie per le imprese che seguono lavori per conto dello Stato.

L'impresa sarà tenuta alla esatta osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto, nonchè al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari, le indennità ai richiamati alle armi, pagamenti cassa mutua malattie ecc.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte del competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione provvederà ad una detrazione dalle rate di acconto, nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

ARTICOLO 5

Obblighi a carico dell'Impresa

Oltre a quanto è richiamato nel precedente articolo, l'impresa è obbligata :

- 1.) — ad osservare scrupolosamente le norme che regolano l'impiego della mano d'opera, particolarmente reduci e partigiani, e alla sua assunzione attraverso gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione a mente dell'art. 3 del D.L. 15-4-1948, n. 381 e ad uniformarsi altresì a tutte le altre disposizioni che verranno emanate in materia nel corso dell'appalto;
- 2.) — ad osservare tutte le disposizioni legislative ed i patti nazionali o provinciali o interprovinciali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, lo orario di lavoro, ecc. dei lavoratori addetti alla esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto. In caso di accertata inadempienza l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti del caso non esclusa la sospensione dalle gare di appalto;
- 3.) — al risarcimento di danni inerenti a perdite o guasti di materiali o di opere imputabili a propria negligenza;
- 4.) — al pagamento d'indennità di qualunque genere per danni arrecati a terzi, sollevando l'Amministrazione appaltante ed il personale di direzione ed assistenza da qualsiasi responsabilità civile e penale;
- 5.) — a segnalare periodicamente all'Amministrazione, non più tardi del primo giorno di ciascun mese, il numero degli operai impiegati nel lavoro durante il mese precedente. Per ogni giorno di ritardo nell'invio di dette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità giornaliera prevista dall'art. 9 del presente Capitolato Speciale di Appalto per ritardo sulla ultimazione dei lavori;
- 6.) — a far eseguire a proprie spese fotografie di formato 13 x 18 di tutte quelle opere che saranno indicate dalla Direzione dei Lavori, consegnando alla medesima tre copie unitamente alla negativa;
- 7.) — a far eseguire, nel termine che verrà prescritto, i dettagli esecutivi delle singole opere previste, unitamente ai calcoli di stabilità delle relative strutture per i quali l'ammini-

stazione appaltante si riserva il controllo e l'accettazione, senza che per ciò la stessa Impresa rimanga esonerata dalla piena responsabilità che ad essa compete per la buona riuscita dei lavori.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi unitari stabiliti per le singole categorie di lavoro riportate nell'elenco che segue;

- 8.) — Poichè in sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d'opera, sulle tariffe Sindacali di categorie, l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori, e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa è inoltre obbligata ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola Professionali.

L'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;

- 9.) — L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali sub-appaltanti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto.

Il fatto che il sub-appalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commissioni date dall'impresa ad altre imprese:

- a) — per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate;
- b) — per la fornitura di materiali;

- 10.) — In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dalla Stazione appaltante od a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa e anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardi di pagamenti l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, nè chiedere compensi a titolo di risarcimento danni.

- 11.) — L'impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza del decreto Legge 7 gennaio 1956, n. 164 contenente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

12.) — L'Impresa è tenuta inoltre alla fornitura ed installazione sul luogo dei lavori di una tabella delle dimensioni non inferiori a m. 1,40 x m. 0,95 a fondo bianco, recante le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei lavori in sede di consegna.

La mancata installazione della tabella entro 10 giorni della consegna dei lavori comporta una penale di Lire 20.000 che saranno trattenute dall'importo del primo certificato di pagamento. *

ARTICOLO 6

Cauzione provvisoria

La cauzione provvisoria di cui all'art. 2 del Capitolato Generale è stabilita nella somma di L. (lire) per le Imprese e di L. (lire) per le Cooperative.

Essa sarà depositata presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, riservandosi l'Amministrazione di incamerarla, procedendo a nuovo incanto, qualora entro il termine fissato non potesse aver luogo la stipulazione del contratto, o perchè il deliberatorio non avesse prestata la cauzione definitiva, o per qualsiasi altra causa allo stesso imputabile.

ARTICOLO 7

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva, di cui all'art. 3 del Capitolato Generale e all'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, sarà eguale al ventesimo dell'importo netto di appalto, giusta l'art. 27 del Decreto 8-2-1923, n. 422.

Resta convenuto che anche quando, a collaudo finale, nulla ostasse nei riguardi della Amministrazione a restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia, dei diritti dei creditori, per il titolo di cui all'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici (20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) ogni qualvolta la rata di saldo, a giudizio dell'Amministrazione, non sia sufficiente all'uopo.

La cauzione in parola dovrà essere depositata alla Cassa Depositi e prestiti, a termine degli art. 614 e 615 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato.

ARTICOLO 8

Pagamenti in acconto

In corso d'opera verranno effettuati pagamenti in acconto all'impresa, ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute di Legge, non sia inferiore a L. 5.000.000 (lire cinquemilioni).

In caso di aggiudicazione ad una Cooperativa l'importo degli acconti viene fissato nella misura di 1/10 dell'importo netto di appalto.

L'ultimo acconto, da pagarsi dopo l'ultimazione dei lavori, potrà essere di qualsiasi importo.

*
L'Impresa é tenuta al rispetto dell'art. 21 della Legge 13-9-1982 n. 646 modificato in parte dalle Legge 12-10-1982 n. 726.

L'Impresa é tenuta al rispetto dell'art. 22 della Legge 13-9-1982 n. 646.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 9

Durata dell'appalto e penale

Il tempo utile per dare i lavori compiuti è fissato in giorni trenta decorrenti dalla data della consegna.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione è fissata la penale pecuniaria di L. 20.000 # (diconsi lire ventimila).

ARTICOLO 10

Conto finale e Collaudo

Il conto finale verrà redatto entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, da accertarsi con regolare verbale.

La visita di collaudo dei lavori avverrà entro due mesi dalla data di ultimazione.

ARTICOLO 11

Qualità dei materiali

I materiali occorrenti per i lavori di cui trattasi dovranno essere delle migliori qualità e corrispondere a tutti i requisiti imposti dalle speciali disposizioni di Legge in vigore (RR. DD. 16-11-1939, n. 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - R.D. 15-7-1925 D.M. 30-12-1912) e dalle buone norme della tecnica.

L'Impresa ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei medesimi, sobarcandosi tutte le spese occorrenti.

ARTICOLO 12

Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e saranno uniformati alle norme e indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono i relativi articoli ed i corrispondenti prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione.

Non sarà tenuto conto dei materiali e magisteri non prescritti, anche se intesi a conferire migliorie o vantaggi ai lavori.

I lavori eseguiti in modo imperfetto o difforme dalle prescrizioni non saranno accreditati, con facoltà del Direttore di ordinarne la demolizione e la ricostruzione; eccezionalmen-

te il Direttore dei Lavori potrà accreditarli in contabilità, con discrezionale riduzione dei prezzi a suo insindacabile giudizio.

L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme nel modo che meglio crederà di sua convenienza, con razionale sviluppo per darli compiuti nel termine stabilito.

La Direzione dei Lavori si riserva tuttavia la facoltà di ordinare l'esecuzione di alcune opere e di sospendere altre se iniziate, quando ciò fosse richiesto da speciali circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli segnati in elenco.

I lavori non potranno mai sospendersi se non a termine e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale.

Si richiamano in particolare le seguenti norme :

Demolizioni - Le demolizioni dovranno essere eseguite per le sole parti indicate dalla Direzione dei Lavori. L'impresa è tenuta ad apprestare i ponteggi, puntellamenti e gli altri mezzi ed accorgimenti tecnico-costruttivi necessari ad evitare qualsiasi infortunio e danno alle altre opere esistenti.

Scavi di sbancamento e di fondazione — Per scavi di sbancamento s'intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una parte.

Per scavi di fondazione si intendono quelli al disotto del piano di sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni dell'opera.

Gli scavi di fondazione delle opere saranno spinti fino a terreno resistente, come sarà ritenuto necessario dalla Direzione dei Lavori. Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale, o disposto a gradoni con leggera pendenza verso monte per quelle opere che cadono sopra calde inclinate. Nel caso di fondazioni su strati rocciosi quest'ultimi saranno convenientemente spinati. Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e l'impresa dovrà, occorrendo, sostenerli con convenienti sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose o all'opera per smottamenti e franamenti del cavo.

Rilevati, rinterri, riempimenti — Saranno eseguiti a strati di spessore non maggiore di 30 centimetri, ben pigiate, bagnati, a secondo la forma e dimensioni che saranno indicate all'atto esecutivo. Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale di tutte quelle che con l'assorbimento dell'acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti.

Malte e calcestruzzi — I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni :

a) MALTA COMUNE :

calce spenta in pasta	mc. 0.450
sabbia	" 0.900

b) MALTA SEMIDRAULICA DI POZZOLANA :

calce spenta in pasta	mc. 0.450
pozzolana	" 0.450
sabbia	" 0.450

c) MALTA IDRAULICA DI POZZOLANA :

calce spenta in pasta	" 0.450
pozzolana	" 0.900

d) MALTA BASTARDA :

calce in pasta	" 0.450
sabbia	" 0.900
cemento tipo Portland a 500 Kg. per cmq.	q.li 1.—

e) MALTA CEMENTIZIA PER MURATURE :

cemento tipo Portland a 500 Kg. per cmq.	" 3.—
sabbia	mc. 1.000

f) MALTA CEMENTIZIA PER INTONACI :

cemento tipo Portland a 500 Kg. per cmq.	q.li 6.—
sabbia	mc. 1.000

g) CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER FONDAZIONI :

cemento tipo Portland a 500 Kg. per cmq.	q.li 2.—
pietrisco	mc. 0.800
sabbia	" 0.400

h) CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PER CEMENTI ARMATI :

cemento Portland a 500 per cmq.	q.li 3.—
sabbia	mc. 0.400
pietrisco	" 0.800

Muratura di pietrame — Dovrà essere eseguita a strati orizzontali estesi a tutta la grossezza del muro, saldando le pietre previamente pulite (e se necessario lavate) col martello, rinzeppandole diligentemente nelle connessure con scaglie e con abbondante malta, in modo che ogni pietra resti avviluppata nella malta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Muratura mista di pietrame e mattoni (Muratura listata) — Dovrà essere eseguita a strati orizzontali, intercalando due corsi di mattoni pieni ogni metro di altezza di muratura (misurati fra asse ed asse dei cordoli) e per tutto lo spessore del muro.

Muratura di mattoni — Sarà eseguita a perfetta regola d'arte curando in special modo che i corsi siano ben orizzontali e che i giunti verticali dei corsi consecutivi siano sfalsati fra loro. La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di mm. 8, le connessure non verranno rabboccate durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco ed alla eventuale stuccatura col ferro.

Per paramenti in vista, la larghezza dei giunti non dovrà eccedere i mm. 5; a presa convenientemente avanzata, e previa raschiatura e pulitura, le connessure saranno civate con malta idraulica e accuratamente stuccate.

Muratura in pietra da taglio — La pietra da taglio, nelle forme e dimensioni richieste, dovrà essere lavorata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori. La pietra non dovrà presentare smussature agli spigoli, nè cavità nelle facce nè masticiature o rattoppi. Ad esclusione della pietra lavorata a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di 5 mm. per la pietra a grana ordinaria, e di mm. 3 per la pietra a grana mezzo fina e fina.

Paramenti delle murature di pietrame — Saranno eseguiti a pietra rasa e testa scoperta (opera incerta), a mosaico greggio, od a pietra squadrata a corsi regolari (bolognini). Nel paramento con pietra rasa a testa scoperta, il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana e non presentare sporgenze o rientranze maggiori di mm. 25. Nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo l'uso delle scaglie.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale con le connessure combacianti fra loro regolarmente, senza uso delle scaglie. La larghezza delle connessure non dovrà essere superiore a 1 cm.

Nel paramento a bolognini, i conci dovranno essere perfettamente piani e squadri con la faccia vista rettangolare lavorata a grana ordinaria, con connessure della larghezza non superiore a mm. 5. L'altezza minima dei corsi è di cm. 25.

Archi e volte — Saranno costruiti su solide armature eseguite a regola d'arte ed in guisa che il manto o tamburo asseconi la curva d'intradosso assegnata, salvo a tener conto di quel tanto in più nel sesto delle centine che si crederà necessario a compenso del presumibile abbassamento della volta dopo il disarmo.

E' data facoltà all'Impresa di adottare nella formazione delle armature suddette quel sistema che crederà di sua convenienza, purchè presenti la necessaria stabilità e sicurezza, avendo l'Impresa l'intera responsabilità della loro riuscita, con l'obbligo di demolire e rifare a sue spese le volte che in seguito al loro disarmo, avessero a deformarsi.

Opere in cemento armato — Nella esecuzione di tali opere l'Impresa dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute nella Legge 5-11-1971 e 1086 ed al D.M. 30-5-1974 ed a quelle che saranno in seguito emanate.

Pietra artificiale — La pietra artificiale ad imitazione di quella naturale sarà costituita da conglomerato cementizio formato con cemento, sabbia e graniglia della stessa pietra naturale che s'intende imitare, gettato e costipato in apposite cassaformi.

La dosatura normale per il nucleo interno sarà di Kg. 350 di cemento per mc. 0.800 di ghiaietta e mc. 0,400 di sabbia, aumentata a Kg. 400 di cemento per getti di spessore sottile come capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista per lo spessore non minore di cm. 3 saranno gettate contemporaneamente al nucleo interno con malta più ricca di cemento, addizionata eventualmente di colorante e con graniglia della stessa pietra naturale che si intende imitare. I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro nelle qualità e disposizioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori. La lavorazione della pietra artificiale verrà eseguita dopo un conveniente indurimento dei getti.

Intonaci — Dovranno essere eseguiti quando le murature sono asciutte, dopo aver rimossa dai giunti della muratura la malta poco aderente e quindi ripulita e bagnata la superficie da intonacare.

Gli intonaci dovranno essere costituiti da rinzaffo, arricciatura e da un terzo strato di tonachino e non dovranno presentare screpolature, irregolarità negli spigoli od altri difetti.

Pavimenti — Le mattonelle di cemento o di argilla saranno poste su un letto di malta comune e collocate in opera con malta di solo cemento in quantità tale da rifluire attraverso le connessure risultanti fra mattonella e mattonella.

Opere in legname - Infissi — Dovranno essere eseguite con legname scelto, stagionato, non fessurato o crinato, privo di nodi passanti ed esente da qualsiasi difetto. Avranno dimensioni, forme e caratteristiche conformi alle prescrizioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori al cui esame l'Impresa è tenuta a presentare un campione per ogni partita da somministrare per le eventuali correzioni e modifiche e per la definitiva approvazione.

Tinteggiature - Coloriture — La tinteggiatura a calce, previa preparazione della superficie, comprendente raschiatura, stuccatura, e quanto altro occorre per dare i piani perfettamente eguagliati, sarà costituita da un primo strato applicato con latte di calce assai grassa, spenta da almeno tre mesi e stemperata in acqua pura.

Gli strati successivi, nel numero stabilito dalla Direzione dei Lavori, saranno dati con latte di calce mescolato con i colori minerali indicati.

La tinteggiatura a colla sarà eseguita con due passate di bianco di Spagna (bianchetto) macinato e colore, il tutto stemperato a caldo nella colla di pelle, previa preparazione della superficie, pulitura con carta vetro, stuccatura con mastice e colla ed una passata di colla a caldo.

La coloritura ad olio sarà eseguita con due o tre passate di olio di lino cotto misto a biacca (carbonato di piombo) e colore, previa preparazione delle opere in legname e delle pareti murarie (consistente in una passata di olio di lino cotto caldo, duplice stuccatura con mastice ad olio e pulitura con carta vetro).

Tanto le tinteggiature che le coloriture saranno eseguite su opere asciutte e a strati successivi (da eseguirsi con un certo intervallo di tempo) e non dovranno presentare macchia alcuna o difetti di sorta.

Le tinteggiature a colla non dovranno lasciare alcuna traccia di colore passandovi fortemente la mano.

Muratura in conci di tufo e di carparo — I conci di tufo da adoperare per tale categoria di lavoro, saranno compatti e lavorati a parallelepipedo in modo da avere tutte le facce completamente squadrate e gli spigoli vivi, saranno messi in opera in modo da evitare i vuoti interni e qualora ciò non potesse evitarsi occorrerà riempire il nucleo interno con tasselli della stessa pietra o con calcestruzzo di cemento a due quintali.

Si cercherà che le connessure di ogni corso non cadano mai in corrispondenza di quelle sottostanti, onde ottenere una perfetta intrecciatura.

Le connessure tra i conci posti in opera non dovranno mai essere superiori a cinque millimetri e saranno opportunamente rinzaffate con la stessa malta che refluirà dopo la collocazione in opera dei conci stessi.

La muratura procederà sempre a strati regolari nel senso orizzontale.

La muratura mista, di tufo comune duro delle migliori qualità e paramento esterno di tufo carparo, dovrà avere il paramento dello spessore minimo di cm. 25 con la faccia vista lavorata a grana fina e con i giunti stillati come da prescrizione della Direzione dei Lavori.

Scavi e rilevati in genere — Nell'eseguire gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i rilevati fossi, cunette accessi, passaggi, ecc. ecc. dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale.

L'appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonchè gli scavi e riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari spianate, con i cigli tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi e tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e lo espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive :

a) SCAVI

Nella esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto e che sarà ritenuta necessaria e prescritta dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire soscendimenti, restando egli, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da fare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.

Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e comunque, mantenere ufficiose, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio della Direzione, per la formazione dei rilevati per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che l'appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.

Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, ed alle proprietà pubbliche e private, nonchè al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dello appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) RILEVATI

Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in genere e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaamenti, costruzioni murarie ecc. i quali restano di proprietà dell'Amministrazione come per legge.

Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti di scavi di opere d'arte, semprechè disponibili ed ugualmente ritenute idonee e

previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti idonei alla Direzione dei Lavori, le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterrà di sua convenienza subordinatamente soltanto alla cennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonchè stradale nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'appaltatore, al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante la esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impudamenti. A tale scopo l'appaltatore quando occorra, dovrà aprire, sempre a sue spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata nè comunque danneggiare opere pubbliche e private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo stradale, ed opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgato da piante, cespugli, erbe, canne, e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadenti su terreno pianeggiante, dovrà essere a rata a declivio e, se cadente sulla scarpata di altri rilevati esistenti e su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento dovrà essere preparata a gradini alti circa cm. trenta, con inclinazione inversa a quelle del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m. 0,30 a m. 0,50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinchè all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonchè configurato a gradini, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Sottofondi e massicciata — L'antica ossatura di sottofondi esistenti lungo il tracciato verrà conservata e risarcita ove occorre.

Ove è prevista la formazione di nuova ossatura, questa sarà costituita da tre guide una centrale e due laterali oltre a trasversale ogni 3 m. eseguite accuratamente con pietre e ciottoli scelti aventi le maggiori dimensioni, formando essi dei quadri da riempire con scapoli di pietrame e ciottoloni di altezza non minore di cm. 18 assestati a mano, con le code in alto e le facce più larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza col martello mediante scaglie.

Ove la Direzione dei Lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima di spargere su di essi il pietrisco sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sarà pagato a parte in base al prezzo di elenco.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi l'impresa sarà obbligata a provvedere a sua totale spesa alla cilindratura.

A lavoro ultimato la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella che in definitiva si dovrà dare alle superfici della carreggiata, e del pavimento sovrapposto che dovrà costituire la carreggiata stessa.

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei veicoli e di per sè resistente, quanto se si debbono eseguire per il consolidamento e sostegno di pavimentazioni destinati a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco avente le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare e di dimensioni convenientemente assortite.

Il pietrisco sarà ottenuto con le spezzature a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame ed i ciottoloni di elevata durezza da impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a tutte sue spese e rischio dell'impresa, dalla sede stradale il materiale di qualità scadente. Altrettanto dicasi nel caso che il detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalità che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciate, preventivamente ammanito in cumuli di forma geometrica od in cataste pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte località adiacenti, a misurazione effettuata qualora non sia diversamente disposto, verrà sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata ad opera finita, abbia la sezione trasversale ed il profilo richiesto.

Cilindratura della massicciata — Sarà effettuata con rulli compressori a motore od a vapore del peso non minore di 14 tonn.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a km. 3.

Il lavoro di cilindratura dovrà essere iniziato dai margini della strada e gradatamente proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di almeno cm. 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno cm. 20 di larghezza.

Il lavoro di cilindratura dovrà essere eseguito con uso di acqua, purtuttavia limitato, per evitare ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che potesse essere rammollito.

Il numero dei passaggi del compressore sarà fissato dalla Direzione dei Lavori, e comunque non sarà inferiore a 70. La cilindratura sarà ritenuta completa quando un elemento di pietrisco al passaggio del rullo compressore si schiaccia invece di penetrare nella massicciata.

Non si dovranno cilindrare e comprimere contemporaneamente strati di pietrisco superiori a cm. 15 sciolti.

CONGLOMERATO BITUMINOSO —

a) PIETRISCHETTO

Il pietrischetto per la formazione del conglomerato bituminoso dovrà essere assortito in elementi tra 8 e 12 mm. e dovrà provenire da cave di pietra livida, dura e compatta e sarà scevro di materie eterogenee o terrose.

b) EMULSIONE BITUMINOSA

Dovrà essere di composizione costante, perfettamente omogenea e stabile all'atto dell'impiego e contenere non meno del 50% in peso di materie solubili nel solfuro di carbonio.

Essa dovrà venire fabbricata con bitumi duri flussati. Inoltre le emulsioni adoperate dovranno avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura di esse all'atto del loro impiego e tali da evitare che il bitume possa concentrarsi prima dell'uso. Le emulsioni che dovessero ben manifestare tale fenomeno nei fusti saranno senz'altro rifiutate.

Esse pertanto dovranno essere fornite da Ditte che diano la più completa garanzia di ottima qualità.

c) GRANIGLIA

La graniglia per la saturazione del conglomerato bituminoso dovrà essere assortita in elementi tra 2 e 5 mm. e dovrà provenire da frantumazione di pietra livida, dura e compatta e sarà scevra di materie eterogenee e tenere.

BASOLATI

Per i basolati stradali e per la formazione delle cordonature e zanelle si fa richiamo alle prescrizioni particolari contenute negli articoli dell'annesso elenco dei prezzi. Questo per la grande varietà di disegni e di tipi di pavimentazioni stradali in basoli che si possono eseguire in rapporto alle qualità di materiali scelte di volta in volta, ed agli accorgimenti consigliati dalla buona tecnica per la posa in opera di esse.

ARTICOLO 13

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per tutte le opere di appalto, le varie quantità di lavoro, saranno determinate con misure geometriche sempre che non sia diversamente disposto nelle singole voci dei prezzi di elenco che segue.

Particolarmente si conviene quanto appresso :

Demolizioni — Si valutano a metro cubo misurando geometricamente le opere da demolire.

Scavi — Gli scavi di sbancamento saranno valutati a volume col metodo delle sezioni ragguagliate. Gli scavi di fondazione a sezioni ampie o ristrette saranno compensati in base alle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle murature di fondazione, come da progetto, senza tener conto nè delle scarpe nè dell'aumento dei volumi delle terre. Per i piccoli scavi si adotteranno come misure planimetriche la lunghezza e la larghezza dei calcestruzzi risultanti dai disegni.

Nei prezzi degli scavi si intendono compresi i compensi per i rinterri degli scavi risultanti fra i paramenti dei muri e le scarpate, nonchè per l'impiego di legnami da sbadacchiature.

Rilevati, rinterri, riempimenti — Saranno misurati e valutati in base al loro volume risultante dopo il costipamento e assestamento del materiale.

Murature — Si computeranno sul vivo, intonaco escluso, per il loro volume effettivo, ivi compresi i voltini, gli archi di laterizio, le piattabande di calcestruzzo su muro, compensandosi a parte per queste ultime il solo ferro, detraendo tutte le aperture di luce netta superiore al mezzo metro quadrato.

Per le murature miste di pietrame e mattoni (murature listate) si intendono compensati nel prezzo di elenco di tutti gli oneri per la formazione in mattoni di spigoli, angoli mazzette e squarci di aperture.

I tramezzi di mattoni forati verranno misurati per la effettiva superficie in rustico, dedotti i vuoti superiori a metri quadrati 1 (uno) intendendosi nel prezzo compensata la formazione di archi di scarico, spalle e piattabande.

Paramenti delle murature di pietrame — Saranno computati a metro quadrato di proiezione su un piano verticale.

Pietra artificiale e naturale — Si misurerà a volume secondo il minimo parallelepipedo circoscrivibile a ciascun pezzo.

Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie, in pietra naturale o artificiale, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Nel prezzo della pietra artificiale si ritiene compreso il ferro occorrente per l'armatura.

Opere in cemento armato — Escluse le strutture dei solai e le piattabande di calcestruzzo per porte e finestre, saranno valutate a volume intendendosi compresi nel prezzo tutti gli oneri per la costruzione e il disarmo delle casseforme ed escluso la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica, da valutarsi a parte in base al rispettivo prezzo di elenco.

Solai in cemento armato e a struttura mista cemento laterizio armato — Verranno misurati in base alla superficie netta coperta ivi compreso il ferro d'armatura e quello del cordolo.

I cordoli di ripiano sui muri, compreso l'armatura, si intendono compensati con il prezzo del solaio.

Archi e volte di coperture di ambienti — Gli archi e le volte di copertura di ambienti saranno valutati a metro quadrato, secondo la proiezione orizzontale della superficie d'intradosso.

Soffitti — I soffitti e i controsoffitti piani saranno pagati in base alla loro superficie vista.

Intonaci esterni — Saranno valutati al metro quadrato della effettiva superficie delle facciate intonacate a vuoto per pieno, sia per superficie piane che curve, senza tener conto in genere delle modanature e cornici, delle ornate, dei vani di luce e degli squarci, intendendosi compensati nel prezzo i relativi magisteri.

Intonaci interni — Per muri dello spessore maggiore di cm. 15 saranno computati in base alla superficie delle pareti, senza esclusione dei vani di ampiezza inferiore a metri 4 (quattro), ma omettendo la superficie dei relativi squarci e succioli. Vani di ampiezza superiore a m. 4 (quattro) saranno detratti, valutando a parte la superficie dei detti squarci e succioli. Gli intonaci su tramezzi in foglio e ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano.

La superficie d'intradosso delle volte di qualsiasi forma e monta, si determineranno moltiplicando la loro superficie orizzontale per il coefficiente medio 1.50.

Pavimenti — Le misure dei pavimenti verranno fatte fra le pareti ad intonaco ultimato senza tener conto delle rientranze sotto gli intonaci.

Copertura a tetto — La copertura a tetto verrà misurata per la sua area in proiezione orizzontale, esclusa la gronda, oppure valutando gli elementi che la costituiscono separatamente se così specificato. Nella misura a superficie in proiezione orizzontale, si faranno le deduzioni per vani superiori ad un metro quadrato.

Serramenti in legno da finestra — La misurazione si farà da una sola parte su perimetro esterno dei telai, escludendo perciò lo sviluppo delle cornici, battute e parti sovrapposte.

Serramenti in legno da porte-invetriate per interni — La misurazione si farà sull'area in proiezione di serramento, dal lato della battuta e perciò con mostre incluse.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per la fornitura e collocazione in opera del cassettone (bussola) e delle contromostre.

Serramenti in legno da esterni (portoni portoncini) — Saranno misurati in base alla proiezione della loro superficie interna comprendendo anche il telaio maestro.

I prezzi di elenco si intendono per serramenti completi di ogni accessorio in opera e comprendono perciò la mano d'opera da falegname e da muratore, nonchè i materiali per la posa completa, per gli accompagnamenti degli intonaci e ripristini vari. I serramenti dovranno essere completi di vetri e verniciati a due passate con olio di lino cotto, biacca e colore, previa imprimitura, stuccatura e vetratura.

Tinteggiature e verniciature — Per le tinteggiature di pareti, soffitti e simili, a calce e a colla, si seguiranno in genere le stesse norme di misurazione adottate per gli intonaci.

Per la verniciatura di legnami e serramenti di ogni tipo si misurerà la superficie tinteggiata o verniciata senza sviluppo e cioè proiettata, senza tener conto delle sporgenze, o rientranze nè delle battute o spessori, eccettuato il cassettonato da misurarsi parimenti in proiezione.

Per la verniciatura di serramenti a vetro da finestre, senza controportelli, si misurerà la luce esterna del serramento (luce netta) da una sola parte, ritenendo che i vani delle lastre di vetro compensino l'altra parte, gli spessori e il telaio maestro.

Per i serramenti a vetro da finestra con controportelli, si misurerà due volte e mezza la luce netta dell'infisso. Per i balconi e porte a vetri si assumerà una volta e mezza la superficie netta del serramento da una sola parte. Per le persiane comuni, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso.

Per le opere in ferro semplici, quali inferriate, parapetti, finestre vetrate, infissi da vetrina, si misureranno da una sola parte - altezza per larghezza.

Per le verniciature murali, si farà luogo alla deduzione dei vuoti di qualsiasi dimensione.

Vetri — I vetri, la cui fornitura non è compresa nei prezzi degli infissi, verranno misurati sul minimo rettangolo circoscrivibile alla parte vista. Nel prezzo è compensato anche la posa con mastice e punte di fissaggio, nonché la ripulitura generale.

Opere in ferro — La valutazione verrà fatta a peso, previo accertamento di esso prima della posa in opera. Nel prezzo si intendono comprese anche le opere murarie occorrenti per la posa e la verniciatura a due mani di antiruggine.

Massicciate — La ghiaia ed il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro cubo, coi prezzi di elenco relativi.

Normalmente la misura dovrà effettuarsi prima della posa in opera; il pietrisco e la ghiaia verranno depositati in cumuli regolari e di volume il più possibile uguale lungo la strada od in cataste di forma geometrica e misurati direttamente oppure col mezzo di una cassa parallelepipedica senza fondo che avrà le dimensioni di m. 1,00x1,00x0,50.

All'atto della misurazione sarà in facoltà della Direzione dei Lavori di dividere i cumuli in tante serie, ognuna di un determinato numero, e di scegliere in ciascuna serie il cumulo da misurare come campione.

Il volume del cumulo misurato sarà applicato a tutti quelli della corrispondente serie, e se l'appaltatore avrà mancato all'obbligo dell'uguaglianza dei cumuli dovrà sottostare al danno che per avventura gli potesse derivare da tale applicazione.

Della misura, comunque effettuata, sarà redatto regolare verbale.

Tutte le spese di misurazione comprese quelle delle forniture e trasporto della cassa e quelle per lo spandimento dei materiali, saranno a carico dell'appaltatore e compensate coi prezzi di tariffa della ghiaia e del pietrisco.

Quanto sopra vale anche per i rimanenti materiali di massiciata ghiaia e pietrisco di piccole dimensioni che potessero occorrere per le banchine di marciapiedi, piazzali ed altro, e per il sabbione di consolidamento della massiciata, nonché per le cilindature o bitumature.

Ossatura — L'ossatura per sottofondo di massiciata verrà valutata a metro quadrato della relativa superficie.

Cilindratura di massiciata e sottofondi — Il lavoro di cilindratura di massiciata con compressore a trazione meccanica sarà pagata in ragione di metro cubo di pietrisco cilindrato qualunque sia lo spessore della massiciata da cilindrare.

Col prezzo di elenco s'intenderà compensata ogni spesa per noli, trasporto dei compressori a piè d'opera all'inizio del lavoro, e per ritornare poi in rimessa, sia per ricovero durante la notte, sia nei periodi di sosta.

Nel prezzo stesso è compreso il consumo dei combustibili e lubrificanti, per l'esercizio dei rulli, lo spandimento e configurazione dei materiali di massiciata, la fornitura e l'impiego dell'acqua per la caldaia e per l'innaffiamento, dove occorre, del pietrisco durante la rullatura, la fornitura e lo spandimento dei materiali di saturazione e di aggregazione ove occorrono, ogni spesa per il personale addetto alle macchine, la necessaria manovalanza occorrente durante il lavoro, nonchè tutto quant'altro occorrerà per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte.

Lavori in economia - Anticipazioni fatte dall'appaltatore — Per la esecuzione ad economia di opere e provviste relative ai lavori, l'impresa è tenuta a fornire gli operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti in base ai prezzi unitari di elenco, diminuiti del pattuito ribasso.

Le anticipazioni fatte dalle imprese per acquisto di materiali non menzionati o non apprezzabili nell'elenco dei prezzi, verranno rimborsate sulla scorta delle relative fatture.

Sulle somme anticipate sarà corrisposto l'interesse del 5% all'anno e sarà dovuto in ragione del tempo trascorso dal giorno dell'eseguito pagamento fino alla data del relativo certificato di acconto. Il calcolo dell'interesse sarà fatto a mese computandosi per un mese completo la frazione superiore ai 15 giorni e trascurandosi i periodi di minore durata.

ARTICOLO 14

Materiali di proprietà dell'Amministrazione

Tutti i materiali esistenti a piè d'opera e quelli provenienti dalle demolizioni da eseguirsi, reimpiegabili nei lavori, saranno addebitati all'Impresa in base ai rispettivi prezzi di elenco, al lordo del ribasso.

Le quantità dei materiali dovranno essere accertate all'atto della consegna dei lavori, e risultare nel relativo verbale di consegna o di consistenza.

ARTICOLO 15

Rescissione di contratto

Qualora l'Impresa, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lento, negligente agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento dietro semplice denuncia scritta e cioè anche senza la speciale prescrizione di cui al Regolamento 25-5-1895 N. 350. L'impresa, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti, nonchè al pagamento dei materiali eventualmente esistenti a piè d'opera che la Direzione dei Lavori, ritenga, a suo giudizio, di poter utilizzare nella prosecuzione dei lavori.

Non si potrà, quindi, in tal caso applicare l'articolo 19 del Capitolato Generale a Stampa.

ARTICOLO 16

Prezzi

I prezzi unitari, in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dal seguente elenco:

Essi comprendono:

a) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sfrido ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali e per infortuni ed ogni altra maggiorazione di legge, la responsabilità civile verso terzi, il beneficio all'imprenditore ecc.

c) PER I NOLI: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra;

d) PER I LAVORI A MISURA ED A CORPO: tutte le spese per mezzi d'opera e le assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego; le indennità di cava, di passaggio, di depositi, di cantiere, di occupazione temporanea e diverse; i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso: carichi, pesatura, cernita, trasporti e scarichi in ascesa a deposito o a rifiuto; il beneficio dell'imprenditore; tutto quanto insomma occorre, nel più ampio senso della parola e senza eccezione alcuna per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, tanto fuori terra a qualsiasi altezza, quanto entro terra a qualsiasi profondità, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'imprenditore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi.

I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissati ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'Amministrazione si riserva fra l'altro la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle disposizioni legislative in materia.

I lavori di cui trattasi restano disciplinati per l'appalto e la revisione dei prezzi dalle norme contenute nella legge 24-6-64 n. 463 e dell'art. 1 della Legge 17-2-68 n. 93, per cui le quote di incidenza del costo della mano d'opera, materiali, trasporti e noli, l'incidenza dei rispettivi elementi di costo più rappresentativi e la composizione delle squadre tipo, sono quelli stabiliti dal decreto del Ministero dei LL. PP. in data 22-6-1968 qui appresso riportati.

I nuovi prezzi in deroga alle leggi sopracitate saranno concordati nel rispetto delle norme previste dall'art. 49 della Legge Reg. 16-5-1985 n. 27.

La revisione prezzi sarà computata in deroga alle leggi sopracitate nel rispetto delle norme previste dall'art. 51 della Legge Reg. 16-5-1985 n. 27 e dell'art. 33 della Legge 28-2-1986 n. 41.

TABELLE DELLE INCIDENZE

OPERE EDILIZIE

Elementi di costo più rappresentativi

	Incidenze	Quote totali
a) — Mano d'opera	—	43%
b) — Materiali :		
1 — Cemento « 600 »	al q.le 9%	
2 — Sabbia	» mc. 4%	
3 — Pietrisco	» mc. 5%	
4 — Ferro AQ 42	» Kg. 10%	
5 — Mattoni pieni comuni	» 1.000 12%	
6 — Legname abete infissi	» mc. 3%	
7 — Marmette	» mq. 5%	48%
c) — Trasporti :		
8 — Autocarro	» ql/Km.	2%
d) — Noli :		
9 — Betoniera	all'ora 4%	
10 — Elevatore	all'ora 3%	7%
	Totale	100%

Squadra tipo :

Operai specializzati	2
Operai qualificati	2
Manovali specializzati	1
Manovali comuni	2

Brindisi, li

L'INGEGNERE CAPO SEZIONE

Visto: L'INGEGNERE CAPO